



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della V e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge “Promozione delle cure domiciliari infermieristiche e assistenziali in Regione Campania”. Reg. Gen. n.718

Ad iniziativa dei Consiglieri Maria Ricchiuti e Rosa D’Amelio
Depositata al protocollo informatico in data 25 settembre 2019

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l’esame;

II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

**D’ordine del Presidente
Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini**



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

PROPOSTA DI LEGGE

Promozione delle cure domiciliari infermieristiche e
assistenziali in Regione Campania

A iniziativa del Consigliere

MARIA RICCHIUTI

fr



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

INDICE

Art. 1 – Finalità e obiettivi

Art. 2 – Progetti innovativi di assistenza

Art. 3 – Attività di formazione e informazione

Art. 4 – Clausola di salvaguardia

Art. 5 – Disposizioni finanziarie



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I mutamenti demografici intervenuti negli ultimi decenni hanno reso indispensabile un ripensamento riguardo alla organizzazione sanitaria e socio sanitaria assistenziale. Già con il decreto-legge 158/2012 (cd. "Decreto Balduzzi"), è stato stabilito (articolo 1, comma 1) che «le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l'integrazione con il sociale, anche con riferimento all'assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini». Di conseguenza, le politiche sanitarie e sociali in Regione Campania, al fine di fornire servizi sempre più appropriati e di qualità, hanno la necessità di proiettarsi verso una sempre maggiore deistituzionalizzazione e deospedalizzazione degli interventi, così da favorire il mantenimento dei pazienti nella loro comunità e nel loro ambiente familiare, con effetti positivi anche in termini di contenimento dei costi (come peraltro espressamente disposto dal Piano di rientro dal disavanzo tuttora in corso di attuazione).

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di realizzare sul territorio regionale nuove modalità di presa in carico della persona con patologie a lungo decorso, garantendo la continuità assistenziale attraverso una maggiore e migliore integrazione dei servizi sociali e sanitari, e in particolare mediante la valorizzazione del ruolo della professione infermieristica e di aiuto alla persona. La presenza e il coinvolgimento diretto degli infermieri, nonché degli altri professionisti operanti nel settore dell'assistenza socio-sanitaria e assistenziale, rappresenta invero un punto fondamentale per lo sviluppo del sistema: attraverso pieno riconoscimento di tali professioni, quali figure di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi di assistenza territoriale e domiciliare, l'Ente regionale sarà infatti in grado di salvaguardare al meglio lo stato di salute dei cittadini e di fronteggiare i problemi legati alla diffusione della cronicità, diminuendo altresì gli accessi in pronto soccorso e le degenze ospedaliere, soprattutto per quei malati cronici che non richiedono cure intensive in strutture ospedaliere, potendo essere efficacemente curati presso la propria abitazione. Quello dell'assistenza domiciliare è il primo livello attraverso il quale la persona entra in contatto con il Sistema sanitario; in tale contesto, gli obiettivi principali che l'infermiere/operatore sanitario "di famiglia" persegue, integrando l'assistenza fornita dal medico di medicina generale, sono la promozione di stili di vita sani, la protezione della salute dell'individuo per tutto l'arco della vita, la riduzione dell'incidenza delle patologie e un migliore adattamento del paziente alla malattia, alla disabilità cronica e ai momenti di stress.



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

Nel dettaglio, la proposta di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 enuncia le finalità e gli obiettivi della proposta; all'articolo 2 è promossa, nell'ambito del settore delle cure primarie, l'attivazione di progetti innovativi e sperimentali di assistenza infermieristica e di aiuto infermieristico domiciliare, da attivare a livello distrettuale.

Con l'articolo 3 si dispone l'attivazione da parte dell'Ente regionale di attività di formazione e informazione per il personale infermieristico e per gli altri operatori sanitari, anche mediante la collaborazione con Università, enti di ricerca, organismi di formazione e associazioni professionali presenti sul territorio della Regione, finalizzati all'acquisizione di competenze in grado di assicurare un'assistenza domiciliare altamente qualificata al paziente e ai suoi familiari. In continuità con quanto disposto dalla legge regionale 17/2018 (*Diffusione delle tecniche salvavita e dei concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione delle vie aeree e la rianimazione cardiopolmonare*), saranno inoltre realizzati interventi informativi ed educativi finalizzati, in particolare, a garantire un più attivo coinvolgimento del paziente e dei suoi familiari nella gestione della malattia.

L'articolo 4 reca la clausola di salvaguardia; all'articolo 5 sono contenute le disposizioni finanziarie.



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Per la quantificazione degli oneri finanziari della presente proposta di legge sono state prese in considerazione stime parametriche da altre Regioni che hanno avviato iniziative analoghe in materia (in particolare la Regione Toscana, con D.G.R. n. 597/2018).

Da tali stime si è quantificato mediamente un fabbisogno finanziario pari a euro 40.000,00 per il triennio 2019-2021, giacché si è ritenuto – anche sulla scorta delle altre esperienze regionali finora riscontrate – che l’attuazione della legge debba passare verosimilmente da una iniziale “fase pilota”, in grado di fornire gli elementi di valutazione necessari al fine di parametrare le spese in modo più analitico e dettagliato in vista degli esercizi finanziari successivi, potendo beneficiare altresì della plausibile adozione dei provvedimenti attuativi (linee guida) da parte degli organismi regionali preposti.

Le risorse necessarie al finanziamento sono definite (art. 5 della pdl) attraverso l’incremento di euro 40.000,00 della Missione 13 (Tutela della Salute), Programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti), con contestuale riduzione di pari importo della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondo di riserva), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021. Più dettagliatamente:

- a) euro 20.000,00 sono stati quantificati per l’avvio dei progetti innovativi di assistenza infermieristica e di aiuto infermieristico domiciliare individuati all’articolo 2 dell’intervento normativo;
- b) euro 20.000,00 sono stati previsti per i percorsi formativi previsti all’articolo 3 della proposta.

Appare infine opportuno sottolineare come, ai fini dell’attuazione dell’intervento normativo, ci si potrà indirettamente giovare anche delle risorse stanziare nell’ambito delle leggi regionali 33/2017 e 17/2018 (espressamente richiamate nell’articolo), considerata l’evidente attinenza con il tema oggetto della proposta di legge.



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, riconosce e promuove l'assistenza infermieristica e di aiuto infermieristico di tipo domiciliare quale risorsa fondamentale dell'intero sistema di presa in carico e di erogazione delle cure territoriali.
2. La presente legge si pone i seguenti obiettivi:
 - a) potenziare l'assistenza territoriale e domiciliare, nel riconoscimento del principio di sussidiarietà, per fronteggiare i problemi di salute dei cittadini legati all'invecchiamento della popolazione e alla diffusione di patologie croniche;
 - b) valorizzare le funzioni e il ruolo dei professionisti sanitari per una maggiore appropriatezza delle prestazioni in relazione alle necessità clinico-assistenziali, alla tempestività, alla continuità della cura e alla comunicazione con gli utenti;
 - c) migliorare l'accesso ai servizi sanitari, con integrazione dei servizi assistenziali, sociali e ospedalieri;
 - d) diminuire gli accessi in Pronto Soccorso, le degenze ospedaliere e le riammissioni, garantendo assistenza ai malati cronici o in fase acuta che non richiedono cure intensive o praticabili esclusivamente in ospedale, monitorando i costi e aumentando l'appropriatezza clinico organizzativa;
 - e) favorire lo sviluppo dell'educazione terapeutica per l'autogestione della malattia e per l'appropriatezza del ricorso agli strumenti diagnostici e terapeutici.

Art. 2

(Progetti innovativi di assistenza)

1. Nel rispetto dei vincoli imposti dal Piano di rientro dal disavanzo in materia sanitaria e sulla base degli indirizzi del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano stesso, è promossa, nell'ambito del settore delle cure primarie, l'attivazione a livello distrettuale di progetti innovativi e sperimentali di assistenza, finalizzati a garantire al paziente, affetto da patologie trattabili a domicilio, lo sviluppo di un piano di cura personalizzato da attuarsi, in collaborazione con il medico di medicina generale, mediante interventi domiciliari finalizzati a:
 - a) favorire la permanenza del paziente nel proprio ambiente, salvaguardando le sue residue capacità di autonomia e di relazione;
 - b) favorire il coinvolgimento nelle attività di assistenza e di cura del caregiver familiare di cui alla legge regionale 20 novembre 2017, n. 33 (*Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*);
 - c) ridurre i tempi di degenza ospedaliera e i ricoveri non necessari.



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

2. La Regione, con apposito atto, adotta le linee guida per l'avvio e lo sviluppo dei progetti di cui al comma 1.

Art. 3

(Attività di formazione e informazione)

1. Per favorire la realizzazione dei progetti sperimentali di cui all'articolo 2, la Regione, anche in collaborazione con università, enti di ricerca, organismi di formazione e associazioni professionali presenti sul territorio regionale, prevede percorsi formativi e di aggiornamento del personale infermieristico e degli operatori sanitari, finalizzati all'acquisizione di competenze in grado di assicurare un'assistenza domiciliare altamente qualificata al paziente e ai suoi familiari.

2. La Regione, nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 2018, n. 17 (*Diffusione delle tecniche salvavita e dei concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione delle vie aeree e la rianimazione cardiopolmonare*), pianifica e realizza interventi informativi ed educativi finalizzati, in particolare, a garantire un più attivo coinvolgimento del paziente e dei suoi familiari nella gestione della malattia.

3. Con apposito atto, sono determinati i requisiti, i criteri e le modalità per l'organizzazione e la partecipazione alle attività previste ai commi 1 e 2.

Art. 4

(Clausola di salvaguardia)

1. Le norme della presente legge non possono applicarsi o interpretarsi in contrasto con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010*), e successive modifiche, nonché con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1, e contestuale incremento di pari importo della Missione 13, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania.

2. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.